

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

I° SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 067/CSA

(2017/2018)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 038/CSA- RIUNIONE DEL 26 OTTOBRE 2017

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Prof. Giovanni Serges, Componenti;
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., DELLA SOCIETÀ U.S.D. COLLIGIANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PIETROBATTISTA LUCA SEGUITO GARA COLLIGIANA /MONTEVARCHI DEL 22.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 25.10.2017)

La società U.S.D. Colligiana preannunciava, con richiesta di procedimento d'urgenza, ex art. 36bis, comma 7 C.G.S. del 25.10.2017, reclamo avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale che con Com. Uff. n. 45 del 25.10.2017 infliggeva la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Pietrobattista Luca.

La sanzione veniva inflitta perché durante l'incontro Colligiana/Montevarchi disputatasi il 22.10.2017, il Pietrobattista rivolgeva espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara.

Contestualmente formulava richiesta di atti ufficiali.

Questa Corte rileva che il ricorso deve dichiararsi inammissibile in quanto non proposto nei termini imposti dal vigente Codice di Giustizia Sportiva.

Ai sensi dell'art. 36bis, comma 7 C.G.S. un ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza *"deve essere proposto entro le ore 12:00 del giorno feriale seguente a quello in cui è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale relativo alla decisione del Giudice di primo grado"*.

Il presente gravame è stato fatto pervenire a questa Corte tramite mail il giorno successivo alle ore 16:09.

Per questi motivi la C.S.A. rilevata la tardività del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla società U.S.D. Colligiana di Colle di Val d'elsa (Siena) lo dichiara inammissibile.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 15 gennaio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio